

CAPITOLATO SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - D.LGS. n. 81/2008 e s.m.i.

In base a quanto prescritto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., l'Accademia di Belle Arti di Palermo intende affidare il servizio finalizzato all'espletamento dei compiti di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), servizio di sorveglianza sanitaria, Medico Competente, di Formazione e Informazione dei lavoratori, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.s.m.i.i., precisamente:

1. Compiti del responsabile del servizio di prevenzione e protezione:

- L'incarico consiste nello svolgimento di tutte le attività previste dal D.Lgs. 81/08 e ss.mm. e ii., a carico del Servizio di Prevenzione e Protezione nonché nella collaborazione con il Datore di Lavoro nello svolgimento dei compiti suoi propri e nel supporto allo stesso. A titolo esemplificativo e non esaustivo, il RSPP incaricato dovrà provvedere a:
 - a) individuazione dei fattori di rischio, la valutazione dei rischi e la individuazione delle misure di sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
 - b) elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'art. 28 comma 2 D.Lgs 81/2008 e i sistemi di controllo di tali misure;
 - c) elaborare le misure di sicurezza per le varie attività aziendali;
 - d) proporre programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
 - e) partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'art. 35 D.Lgs 81/2008;
 - f) fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'art. 36 D.Lgs 81/2008.
- Il RSPP dovrà provvedere all'aggiornamento del DVR (Documento Valutazione Rischi) esistente sulla base di quanto previsto al successivo punto del presente articolo.
- Il RSPP dovrà supportare il Datore di Lavoro nelle scelte dei DPI, e nelle decisioni di carattere organizzativo e gestionale, in caso di ispezioni da parte degli organi di vigilanza e di controllo. Detta collaborazione potrà essere richiesta dall'Accademia anche in merito alla stesura dei verbali di coordinamento di cui all'art. 26 D.Lgs 81/2008 ed alla acquisizione di macchine e attrezzature di lavoro ed in caso di acquisizione o trasferimento delle attività in diversi ambienti di lavoro.

2. Documento di Valutazione dei Rischi e Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenze

- Il DVR (e gli aggiornamenti allo stesso) deve contenere:
 - a. una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
 - b. l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali (DPI) adottati;
 - c. il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
 - d. l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere;

- e. l'indicazione del nominativo del RSPP, dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
 - f. l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
- La valutazione dei rischi deve essere effettuata previa consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
 - A seguito dell'individuazione delle specifiche mansioni e della valutazione dei rischi ad esse correlati, il RSPP dovrà riportare nel DVR la specifica valutazione del rischio di ogni singola mansione suddivisa per singole attività. Per ogni mansione dovranno, altresì, essere redatte specifiche istruzioni di controllo operativo che correlino mansione, attività macchine ed attrezzature di lavoro, indicando altresì le differenti tipologie di DPI da utilizzare.
 - Il DVR dovrà comprendere anche la valutazione dello stress da lavoro-correlato.
 - Per ogni mansione è richiesta la redazione di istruzioni e procedure operative sulla cui base dovrà essere effettuata successivamente la formazione dei lavoratori in relazione a tutti i rischi presenti ed alle misure individuate al fine di ridurre e controllare i rischi residui nell'ottica di un miglioramento continuo.
 - Ai sensi dell'art. 28 c.2 D.Lgs 81/2008, il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ed i suoi aggiornamenti dovranno essere redatti su supporto cartaceo e su supporto informatico come previsto dall'art. 53 D.Lgs 81/2008; i predetti documenti dovranno altresì essere muniti di data certa attestata attraverso la protocollazione presso l'ufficio del Protocollo dell'Accademia di Belle Arti di Palermo.
 - Il DUVRI, da redigere in conformità a quanto previsto dall'art. 26 D.Lgs 81/2008, e gli aggiornamenti allo stesso nei casi previsti dal medesimo art. 26 D.Lgs 81/2008, dovranno essere redatti su supporto cartaceo e su supporto informatico come previsto dall'art. 53 D.Lgs 81/2008; i predetti documenti dovranno altresì essere muniti di data certa attestata attraverso la protocollazione presso l'ufficio del Protocollo dell'Accademia di Belle Arti di Palermo.

3. Piano di emergenza ed approntamento della segnaletica di sicurezza e della documentazione inerente il rischio incendio

- Sedi Accademia di Belle Arti di Palermo:
- Dovranno altresì essere predisposti specifici piani di emergenza ed evacuazione, corredati delle opportune planimetrie e/o della indicazione della segnaletica di sicurezza ai sensi del D.M. 10/03/1998, con elaborazione della procedura di emergenza,
- Dovrà altresì essere approntata la segnaletica di sicurezza e la documentazione inerente il rischio incendio specifico per tutti gli ambienti di pertinenza.

4. Medico Compete

Il Medico Competente è tenuto all'esecuzione degli adempimenti prescritti dalla vigente normativa ed in particolare a:

- effettuare gli accertamenti sanitari preventivi atti a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato per valutare l'idoneità alla mansione specifica (art. 41, c. 2 lett. a);
- effettuare gli accertamenti sanitari periodici atti a controllarne lo stato di salute dei lavoratori e ad esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica (art. 41, c. 2 lett. b);

- effettuare le visite mediche richieste dal lavoratore qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica (art. 41, c. 2 lett. c);
- effettuare le visite mediche in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica (art. 41, c. 2 lett. d);
- effettuare le visite mediche alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente (art. 41, c. 2 lett. e);
- effettuare la visita medica preventiva in fase preassuntiva (art. 41, c. 2 lett. e-bis);
- effettuare la visita medica precedente alla ripresa di lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta (60) giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione (art. 41, c. 2 lett. eter);
- informare ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari;
- formulare il giudizio sulla idoneità dei lavoratori alla mansione specifica;
- dare comunicazione per iscritto al Datore di Lavoro ed al lavoratore del giudizio di idoneità o di inidoneità parziale o temporanea (precisando i limiti di validità) o permanente (art. 41, commi 6, 6-bis e7);
- istituire, compilare e aggiornare la cartella sanitaria e di rischio per ciascun lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
- archiviare e custodire le cartelle sanitarie e di rischio presso il Datore di Lavoro, con salvaguardia del segreto professionale;
- rilasciare a richiesta del dipendente ovvero alla cessazione del rapporto di lavoro copia gratuita della cartella sanitaria e di rischio;
- formulare il giudizio sulla concessione della flessibilità dell'astensione obbligatoria per maternità;
- fornire informazioni ai lavoratori, e su richiesta ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti;
- collaborare con il Datore di Lavoro alla stesura del documento di cui all'art. 17, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- elaborare il protocollo di sorveglianza sanitaria in rapporto ai fattori di rischio;
- effettuare, almeno una volta l'anno, i sopralluoghi presso gli ambienti di lavoro insieme al responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (all'art. 25, comma 1, lett. l);
- collaborare con il Datore di Lavoro al fine di individuare e rendere disponibili, sulla base dei rischi specifici presenti nei luoghi di lavoro, le attrezzature di equipaggiamento, la dotazione minima richiesta dalla legge per le cassette di pronto soccorso (D.M. 388/2003 e s.m.i.), nonché i dispositivi di protezione individuale per gli addetti al primo soccorso, segnalando la necessità di eventuali integrazioni di materiale;
- collaborare con il Datore di Lavoro alla predisposizione ed all'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei lavoratori;
- partecipare alle riunioni periodiche (art. 35, d.lgs. 81/2008);
- comunicare ai rappresentanti per la sicurezza i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati fornendo indicazioni sul significato di detti risultati;
- fornire tempestivamente informazioni al Datore di Lavoro su situazioni lavorative per le quali la legge prevede interventi tecnico-ambientali specifici;
- collaborare all'attività di formazione ed informazione sanitaria dei lavoratori esposti a rischi professionali;

- collaborare con il personale addetto alle emergenze per definire le corrette procedure di emergenza da adottare con i lavoratori disabili;
- collaborare con il Datore di Lavoro nell'ambito dei rapporti con gli organismi di vigilanza. Fermo restando le responsabilità contrattuali dell'Appaltatore, il Medico Competente non è esonerato in alcun modo dalla responsabilità che la legge pone a suo carico.

5. Visite mediche

Il Medico Competente dovrà puntualmente eseguire il protocollo/programma di sorveglianza sanitaria e profilassi dell'Accademia di Belle Arti di Palermo, redatto tenendo conto che la periodicità e la tipologia degli accertamenti di diagnostica clinica, strumentale e di laboratorio, è variabile a secondo del rischio connesso con l'attività lavorativa specifica espletata.

Il suddetto programma di sorveglianza sanitaria per il personale, formulato in conformità agli obblighi delle vigenti normative e sulla base degli elementi conoscitivi acquisiti relativamente ai rischi potenzialmente presenti sui luoghi di lavoro del personale dell'Accademia, deve essere gestito dal Medico Competente, il quale dovrà tenere conto, a tal fine, anche delle risultanze dei sopralluoghi agli ambienti di lavoro.

Gli esami relativi a ciascun profilo individuato saranno decisi dal medico competente.

Di seguito si riportano i dati relativi al personale:

- Personale amministrativo: n. 13 unità
- Personale coadiutore (compiti di pulizia e vigilanza): n. 17 unità
- Personale docente: n. 75 unità. Si precisa che alcune docenti svolgono attività didattica di natura laboratoriale (Scultura, Restauro, Tecniche dell'incisione, Plastica ornamentale ecc.), altri attività didattica di natura teorica, altri attività teorica-laboratoriale.
(N.B. il numero delle unità di personale delle categorie sopraelencate potrebbe subire lievi variazioni, tenuto conto che sono in corso le procedure di variazione della dotazione organica).
- Studenti: circa n. 350 (numero presunto di nuovi immatricolati all'anno accademico 2019/20)

La sorveglianza sanitaria, da effettuare nei casi previsti dalla vigente normativa, dovrà essere comprensiva degli esami clinici e biologici e delle indagini diagnostiche mirate al rischio ritenute necessarie dal medico competente.

6. Attività di formazione e informazione dei lavoratori

E' richiesta la formazione dei lavoratori e assimilati in conformità all'art. 37 ed all'accordo Stato Regioni del 26/01/2011, relativamente a:

- Lavoratori con rischio mansione BASSO, 8 ore;
- Lavoratori con rischio mansione MEDIO, 12 ore;
- Addetti alla squadre antincendio rischio MEDIO, 8 ore;
- Aggiornamento addetti alla squadre antincendio rischio MEDIO, 5 ore;
- Addetti al primo soccorso rischio MEDIO, 12 ore;
- Aggiornamento addetti al primo soccorso rischio per aziende gruppi B e C, 4 ore;
- Rappresentante per la sicurezza lavoratori, 32 ore;
- Preposti alla sicurezza, 8 ore;
- Dirigenti, 16 ore.

La formazione dovrà svolgersi in forma iniziale, secondo la durata già indicata, o in forma di aggiornamento, con durata prevista dalla vigente normativa, nei confronti dei lavoratori che hanno già usufruito della formazione iniziale. La formazione dovrà svolgersi con una delle seguenti modalità: a) presso i locali dell'Accademia in classi di non più di 35 alunni con lezioni della durata minima di 4

ore; b) con modalità a distanza che dovranno essere specificate nell'offerta; c) con modalità miste tra quelle previste dai punti a) e b) da specificare.

La modalità di erogazione del servizio di formazione e informazione deve essere indicato nell'offerta. In caso di modalità a distanza, l'attività di formazione e informazione deve essere equivalente a quella con modalità in presenza.

I servizi, di cui ai punti 2 e 3, dovranno essere espletati per le seguenti sedi:

- ✓ Palazzo Molinelli Santa Rosalia – via Papireto n.1, 90138 - Palermo;
- ✓ Palazzo Fernandez – via Papireto n.22, 90138 - Palermo;
- ✓ Galleria Bianca presso Cantieri Culturali della Zisa – via Paolo Gili n.4, 90138 - Palermo;
- ✓ Spazio Nuovo presso Cantieri Culturali della Zisa – via Paolo Gili n.4, 90138 - Palermo;
- ✓ Spazio Ducrot presso Cantieri Culturali della Zisa – via Paolo Gili n.4, 90138 - Palermo;
- ✓ Spazio Blu Cobalto presso Cantieri Culturali della Zisa – via Paolo Gili n.4, 90138 - Palermo;
- ✓ Spazio Grande Vasca presso Cantieri Culturali della Zisa – via Paolo Gili n.4, 90138 – Palermo.

Le attività, dettagliatamente descritte nei precedenti punti, dovranno essere quotate nel seguente modo:

- ✓ attività di cui ai punti 1,2 e 3: a corpo;
- ✓ attività di cui al punto 4: a corpo;
- ✓ attività di cui al punto 5: ad unità in base alle seguenti tipologie:
 - 1) Visita comprensiva di indagini strumentali ordinarie;
 - 2) Visita comprensiva degli esami clinici e biologici e delle indagine diagnostiche mirate al rischio specifico;
- ✓ attività, di cui al punto 6: a edizione. La presente attività dovrà essere quotata con riferimento sia alla formazione iniziale sia all'aggiornamento della formazione.